



**REGOLAMENTO D'USO
DEL MARCHIO COLLETTIVO
"MARCHIO DEL PARCO"**

(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2022)

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Marchio del Parco"

Sommario

Articolo 1	Premessa	3
Articolo 2	Definizioni	3
Articolo 3	Oggetto e finalità	4
Articolo 4	Titolare del Marchio	4
Articolo 5	Concessione del Marchio	5
Articolo 6	Richiesta e Licenza d'uso del Marchio	5
Articolo 7	Condizioni contrattuali per l'uso del Marchio	6
Articolo 8	Modalità di impiego del Marchio	7
Articolo 9	Sistema di controllo	7
Articolo 10	Contributo dei Licenziatari	8
Articolo 11	Recesso	8
Articolo 12	Attività di supporto	9
Articolo 13	Obbligo di riservatezza	9

Allegato 1	Descrizione e segni grafici del Marchio del Parco, colorimetria e varianti
Allegato 2	Modello di domanda di concessione del Marchio del Parco
Allegato 3	Contributo per la concessione del Marchio del Parco
Allegato 4	Disciplinari di prodotto agroalimentare con relativo piano di controllo
Allegato 5	Disciplinari dei servizi turistici con relativo piano di controllo
Allegato 6	Lista delle buone pratiche premianti
Allegato 7	Schema di Convenzione per il rilascio del Marchio del Parco

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Articolo 1 – Premessa

1. L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nell'ambito delle proprie finalità istitutive, promuove, ai sensi dell'Art. 2570 c.c. e dell'art. 11 del DL 10 febbraio 2005, n. 30, l'uso del marchio collettivo con lo scopo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti, salvaguardare le produzioni tipiche, incentivare i comportamenti virtuosi delle aziende, sviluppare la cultura dell'accoglienza, promuovere la qualità di prodotti e servizi.
2. L'Ente Parco è titolare del marchio collettivo rappresentato dall'immagine e dai logotipi di cui all'allegato 1 del presente Regolamento d'uso.
3. L'Ente Parco consente l'impiego e l'uso delle rappresentazioni grafiche del marchio alle aziende individuate dal seguente articolo 5 che manifestino idoneità in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e siano conformi alle condizioni stabilite nei Disciplinari predisposti per ciascun prodotto/servizio.
4. L'Ente Parco si avvale di un albo dei prodotti e dei servizi che beneficiano del marchio in cui gli stessi sono identificati con un numero progressivo e con l'anno di concessione del marchio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *Ente Parco*: Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - b) *Marchio*: il marchio collettivo costituito dall'immagine rappresentata nell'allegato 1;
 - c) *Territorio di riferimento del Parco*: il territorio dei Comuni del Parco, della sua Area Contigua ovvero dei Comuni di uno dei siti della Rete Natura 2000 afferenti al Parco:
 - Per l'Abruzzo (PNALM: Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea, Alfedena; *Area contigua/siti Natura 2000*: Castel di Sangro, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Civita d'Antino, Cocullo, Collelongo, Luco dei Marsi, Ortucchio, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Scontrone, Roccaraso, Roccapia, Villalago)
 - Per il Molise (PNALM: Castel San Vincenzo, Filignano, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli; *Area contigua/siti Natura 2000*: Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Montenero Val Cocchiara)
 - Per il Lazio (PNALM: Alvito, Campoli Appennino, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda; *Area contigua/siti Natura 2000*: Pescosolido)
 - d) *Disciplinare*: documento tecnico concernente un prodotto o servizio, contenente disposizioni relative ai requisiti ed alle caratteristiche che i servizi e i prodotti devono possedere per beneficiare del Marchio del Parco. Per i Disciplinari dei prodotti agroalimentari e dei servizi si rimanda ai relativi allegati del presente regolamento;

- e) *Soggetti interessati*: soggetti singoli o associati operanti nel territorio di riferimento del Parco, interessati alla concessione e all'uso del marchio;
- f) *Convenzione per la Licenza d'uso del marchio*: convenzione con la quale l'Ente riconosce a una azienda la Licenza di utilizzare il marchio entro le condizioni e i termini stabiliti dal presente Regolamento e dal Disciplinare specifico per il prodotto o il servizio per cui è richiesto l'uso del marchio;
- g) *Licenziatario*: soggetto cui è riconosciuta la licenza d'uso del marchio;
- h) *Organismo di controllo*: soggetto terzo e indipendente, incaricato dall'Ente Parco per l'effettuazione delle verifiche di conformità sui requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dallo specifico Disciplinare, secondo i piani di controllo previsti per ciascun prodotto e servizio;
- i) *Piano dei controlli*: documento che disciplina in maniera sintetica il sistema di verifica della conformità di prodotti e servizi ai requisiti e alle condizioni fissati dal presente Regolamento d'uso e dai singoli Disciplinari per consentire l'uso del marchio.

Articolo 3 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la licenza e l'uso del Marchio del Parco.
2. Il marchio collettivo è istituito dal Parco con le seguenti finalità:
 - a) promuovere il territorio ed i suoi prodotti;
 - b) salvaguardare le produzioni tipiche;
 - c) incentivare i comportamenti virtuosi delle aziende cui è concesso;
 - d) sviluppare la cultura dell'accoglienza nel territorio del Parco;
 - e) promuovere il miglioramento dei processi di produzione di beni e servizi, al fine di conseguire standard di qualità elevati.
3. Il marchio del Parco non può costituire marchio principale rispetto al marchio d'impresa eventualmente presente. Esso attesta, unicamente, la conformità ai requisiti previsti nei Disciplinari, specificamente per i prodotti o i servizi per i quali è richiesto.

Articolo 4 – Titolare del Marchio

1. Il titolare e gestore del marchio di cui al presente regolamento è l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
2. L'Ente Parco è responsabile del marchio e ne concede l'uso a mezzo di Licenza e previo inoltro di apposita domanda. L'Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso del marchio da parte del Licenziatario.
3. Il Licenziatario si impegna al rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento e dal/i Disciplinare/i predisposto/i per ciascun prodotto o servizio per cui gli è stata riconosciuta la licenza d'uso.

Articolo 5 – Concessione del marchio

1. Possono richiedere l'uso del Marchio del Parco le aziende che svolgono, nel territorio di riferimento, una delle seguenti attività:
 - a) produzione di formaggi;
 - b) produzione di olio extravergine di oliva;
 - c) produzione di miele;
 - d) produzione di confetture;
 - e) produzione di birra artigianale;
 - f) produzione di aceto;
 - g) attività di ospitalità alberghiera;
 - h) attività di ospitalità in agriturismo o in dimore rurali;
 - i) attività di ristorazione;
 - j) attività di guida.
2. La Licenza d'uso del marchio presuppone che l'attività per la quale è richiesta sia svolta conformemente alla normativa di settore e in strutture legittimamente realizzate e utilizzate. Detta licenza è perciò concessa previa attestazione e verifica della conformità dell'esercizio richiedente alla normativa di settore cui è sottoposto. Tale verifica, in sede di prima concessione del marchio, viene svolta su base documentale (autodichiarazioni).
3. L'uso del marchio è concesso a mezzo di apposita convenzione (allegato 7) che ne definisce le condizioni, previa verifica e valutazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dai Disciplinari concernenti l'attività cui si riferisce la licenza d'uso, nonché previo versamento del contributo previsto al successivo articolo 10.
4. I Disciplinari dei prodotti agroalimentari a cui è riconosciuto il marchio possono prevedere, tra i requisiti richiesti, la preesistenza del marchio di qualità DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), del titolo di PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) o la certificazione da agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i.
5. I Disciplinari dei servizi cui è riconosciuto il Marchio possono prevedere, tra i requisiti richiesti, la preesistenza del marchio Ecolabel europeo (D UE 175/2017 del 25/01/2017) o la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A – ISO 14001) o quella della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Agenda 21 - Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) - Rio de Janeiro, giugno 1992).

Articolo 6 – Richiesta e Licenza d'uso del Marchio

1. I soggetti interessati al conseguimento della licenza d'uso del Marchio del Parco devono presentare apposita domanda sul modello di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, completa di tutti gli allegati richiesti.
2. Espletata l'istruttoria delle domande in ordine cronologico, il competente Servizio dell'Ente, eventualmente supportato da esperti terzi, propone, per ogni singolo prodotto o servizio per il quale sia stato richiesto il riconoscimento del marchio, la concessione o la negazione dello stesso.

3. La licenza d'uso ha validità triennale con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno solare del triennio di validità. Salvo casi di sospensione o recesso, può essere rinnovata per uguale periodo, previa presentazione di apposita istanza tre mesi prima della scadenza.
4. L'Ente Parco provvede ad istituire, pubblicare sul sito web dell'Ente ed aggiornare l'albo dei prodotti e l'albo dei servizi che beneficiano del Marchio del Parco.

Articolo 7 – Condizioni contrattuali per l'uso del marchio

1. I Licenziatari utilizzano il marchio a condizione di:
 - a) rispettare le modalità d'uso e le caratteristiche del marchio descritte nel presente Regolamento, negli specifici Disciplinari e nella Licenza d'uso;
 - b) assoggettarsi al sistema di controllo previsto dal presente Regolamento e negli specifici Disciplinari e, a tal fine, collaborare con gli Organismi di controllo aderendo alle indicazioni correttive eventualmente prescritte;
 - c) fornire informazioni tecnico-produttive finalizzate alla migliore conoscenza del sistema;
 - d) non utilizzare il marchio per attività diverse da quelle per le quali lo stesso è concesso;
 - e) non registrare marchi analoghi o tali da generare confusione;
 - f) non utilizzare il marchio come segno distintivo principale dell'attività Licenziataria o in modo prevalente rispetto al marchio d'impresa;
 - g) non tenere comportamenti illeciti lesivi della normativa ambientale o comportamenti che possano comunque danneggiare l'immagine del Parco;
 - h) non coinvolgere l'Ente Parco in relazione a pretese sollevate da terzi nei propri confronti in relazione all'impiego del marchio;
 - i) promuovere un'immagine di qualità del Parco anche mediante iniziative promozionali e progetti informativi, che andranno preventivamente concordati con l'Ufficio Promozione e Comunicazione del Parco, nonché esporre – anche presso le proprie strutture – il materiale promozionale e informativo fornito dall'Ente Parco.
2. I licenziatari favoriscono, compatibilmente con le attività aziendali, l'accessibilità alle proprie strutture in occasione di visite informative e formative preventivamente concordate ovvero per eventuali iniziative promosse dell'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente.
3. I licenziatari del marchio, compatibilmente con le attività aziendali, si impegnano a promuovere l'impiego di buone pratiche per la sostenibilità ambientale, elencate all'allegato 6 del Regolamento d'uso del marchio, ferma restando la facoltatività delle stesse ai fini del rilascio della Licenza d'uso del marchio e del rinnovo della stessa. L'allegato 6 ("Lista di buone pratiche consigliate") è aggiornato periodicamente dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Per ogni buona pratica posta in essere per ciascuna delle aree di riferimento, l'Ente Parco attribuirà un simbolo premiante.

Articolo 8 – Modalità di impiego del marchio

1. Il Marchio del Parco può essere utilizzato:
 - a) sulle insegne di esercizi commerciali, sulla carta intestata, sul sito web, sul materiale informativo emesso dal licenziatario;
 - b) su bottiglie, confezioni, imballaggi che contengano esclusivamente i prodotti iscritti nell'albo dei prodotti dal licenziatario.
 - c) Qualunque ulteriore attività promozionale che contenga l'uso del Marchio del Parco dovrà essere preventivamente condivisa e approvata col competente Ufficio del Parco.
2. Il marchio del Parco non può essere utilizzato insieme a parole, figure, emblemi o loro associazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore.

Articolo 9 – Sistema di controllo

1. Le aziende che utilizzano il marchio del Parco sono assoggettate ad un sistema di controllo finalizzato alla verifica dell'idoneità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e da ciascun Disciplinare specifico per i prodotti e/o i servizi associati a un determinato licenziatario. L'assoggettamento al sistema di controllo è pre-requisito per il rilascio della licenza d'uso del marchio ed è appositamente assentito nella relativa convenzione.
2. Il controllo è programmato e condotto dall'Organismo di controllo con i criteri prestabiliti nel piano di controllo approvato per ciascun prodotto o servizio. Esso è attuato presso la sede del licenziatario e prevede, in caso di difformità recuperabili, eventuali azioni correttive.
3. I piani di controllo e le relative procedure sono resi disponibili online sul sito web dell'Ente Parco.
4. L'Organismo incaricato delle verifiche valuta e verbalizza le risultanze di ciascun controllo, acquisisce la documentazione necessaria e propone uno dei seguenti esiti:
 - a) un provvedimento di conformità;
 - b) un provvedimento di difformità lieve se la stessa non ha compromesso né le caratteristiche distintive del prodotto/servizio né l'immagine del marchio collettivo. In tal caso, l'Organismo di controllo propone l'azione correttiva, programma lo svolgimento di un'ulteriore verifica finalizzata ad accertare l'efficacia dell'azione correttiva proposta e, nelle more della risoluzione della difformità, propone eventualmente la sospensione temporanea della Licenza di uso del marchio;
 - c) un provvedimento di difformità grave se la stessa ha compromesso le caratteristiche distintive del prodotto/servizio o l'immagine del marchio collettivo; in tal caso, l'Organismo di controllo propone all'Ente il recesso dalla convenzione stipulata per la licenza d'uso del marchio.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono comunicate dal Parco ai licenziatari interessati a mezzo RACC A/R o PEC.

6. Oltre ai casi di difformità lieve, la sospensione dalla licenza deve essere disposta quando il licenziatario:
 - a) abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita ispettiva dell'Organismo di controllo;
 - b) non abbia versato l'importo del contributo annuale spettante ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento d'uso.

In ogni caso la sospensione deve essere temporalmente limitata e deve riportare l'azione correttiva finalizzata a ristabilire le condizioni originarie.

7. Oltre ai casi di grave difformità, il ritiro della licenza d'uso, nella forma del recesso dalla convenzione, deve essere disposto quando il licenziatario:
 - a) non abbia dato seguito all'azione correttiva di una difformità lieve nelle modalità e nei tempi stabiliti;
 - b) non sia in regola con il versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dalla prima richiesta;
 - c) abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l'operatività del marchio nei confronti di altri licenziatari;
 - d) abbia utilizzato il marchio in modo ingannevole o inappropriato;
 - e) abbia cessato l'attività.
8. I controlli previsti dal presente articolo effettuati dall'Organismo di controllo non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Contributo dei licenziatari

1. Ogni licenziatario è tenuto al versamento all'Ente Parco di un contributo annuale per l'uso del Marchio, stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività di controllo e delle dimensioni dell'azienda
2. In sede di prima applicazione l'importo da versare per la concessione del marchio è riportato nella tabella di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Recesso

1. Il titolare del marchio e il licenziatario, anche prima della scadenza della licenza d'uso, possono recedere dalla relativa convenzione, inviando una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. Il recesso dell'Ente parco equivale a ritiro della licenza d'uso del marchio.
2. In caso di sospensione o recesso dalla convenzione stipulata per la licenza d'uso al licenziatario non è consentito esporre in alcun modo il Marchio del Parco.
3. In caso di recesso dalla convenzione per la licenza d'uso, il licenziatario è tenuto a rimuovere il marchio ovunque lo abbia esposto e a ritirare dal commercio prodotti con il marchio stesso. In tal caso al licenziatario non è riconosciuto alcun rimborso o indennizzo.
4. A seguito del recesso, il licenziatario interessato viene cancellato dall'albo di cui all'articolo 6, comma 4.

Articolo 12 – Attività di supporto

1. L'Ente Parco provvede a pubblicare sul proprio sito web:
 - a) il presente Regolamento del Marchio del Parco, i Disciplinari predisposti per ciascun prodotto e/o servizio e i relativi piani di controllo;
 - b) le procedure per la concessione del marchio e la modulistica necessaria;
 - c) l'albo dei prodotti e delle aziende licenziatricie di cui all'articolo 6, comma 4, dando maggiore visibilità alle aziende che adottano le buone pratiche consigliate all'allegato 6, attraverso l'attribuzione, per ciascuna delle aree ivi indicate, di un numero di simboli corrispondente al numero delle buone pratiche adottate.

2. L'Ente Parco può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:
 - a) del contesto ambientale delle aziende;
 - b) delle competenze e professionalità degli operatori;
 - c) del repertorio storico-culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

3. È facoltà del Parco fornire assistenza per l'allestimento di spazi per attività fieristiche di settore.

Articolo 13 – Obbligo di riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti i soggetti licenziatari sono considerati riservati e sono utilizzati soltanto per scopi di promozione, valorizzazione e salvaguardia del Parco.

2. Il personale dell'Ente Parco ed il personale incaricato per lo svolgimento dei controlli sono vincolati rispettivamente al segreto d'ufficio e al segreto professionale.